

## ALLEGATO A



**Criteria per la presentazione dell'offerta formativa relativa a Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui alla Legge regionale n. 30 del 23/12/2013 e s. m. e i. - annualità 2021/2022.**

**Art. 1**

**Finalità ed Obiettivi specifici**

La Regione Umbria intende attivare per l'annualità 2021/2022, tramite l'emanazione di Bando Pubblico, l'offerta formativa per la realizzazione di percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale (di seguito leFP) relativi alle seguenti tipologie previste all'art. 5 della Legge regionale n. 30 del 23/12/2013 e s. m. e i.:

- a) percorsi di durata triennale per il rilascio della qualifica professionale
- b) percorsi di durata triennale per il rilascio della qualifica professionale con applicazione della modalità duale di cui agli articoli 41 e 43 del d.lgs. 81/2015 e dell'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 24 settembre 2015.

Tali percorsi saranno attivati in favore di giovani in obbligo d'istruzione che, al termine del primo ciclo di istruzione, decidono di proseguire il loro percorso scolastico nel canale della formazione professionale, così da adempiere a tale obbligo ed acquisire una qualifica professionale triennale. Le finalità sono, pertanto:

- l'innalzamento generalizzato dei livelli di istruzione dei giovani il conseguimento del successo scolastico e formativo, la prevenzione e il contrasto dell'abbandono scolastico;
- la pari dignità fra le discipline e attività attinenti la formazione generale e culturale e le discipline professionalizzanti;
- la realizzazione di misure di accompagnamento per sostenere il passaggio tra il sistema di istruzione e quello della formazione professionale e viceversa, anche attraverso procedure di riconoscimento dei crediti acquisiti, ai fini del raggiungimento di più alti livelli di istruzione e formazione;
- l'attivazione di esperienze professionalizzanti finalizzate a favorire la transizione e l'inserimento nel mondo del lavoro;
- il conseguimento di una qualifica triennale.

**Art. 2**

**Descrizione degli interventi**

Potranno essere presentati progetti relativamente alle seguenti tipologie previste all'art. 5 della Legge regionale n. 30 del 23/12/2013:

- a) percorsi di durata triennale per il rilascio della qualifica professionale
- b) percorsi di durata triennale per il rilascio della qualifica professionale con applicazione della modalità duale di cui agli articoli 41 e 43 del d.lgs. 81/2015 e dell'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 24 settembre 2015, così articolati:
  - 1° anno: impresa formativa simulata, con periodi di applicazione pratica non inferiori a 400 ore annue, quale strumento propedeutico ai percorsi di alternanza scuola lavoro o di apprendistato, con particolare riferimento agli studenti quattordicenni;
  - 2° anno: alternanza scuola lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 77/2005, con periodi di applicazione pratica non inferiori a 400 ore annue;

- 3° anno: alternanza scuola lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 77/2005, con periodi di applicazione pratica non inferiori a 400 ore annue o apprendistato per la qualifica professionale, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015 e del D.M. 12 ottobre 2015, con contenuti di applicazione pratica non inferiori al 50% dell'orario ordinamentale.

Tutti i percorsi dovranno far riferimento esclusivamente alle 26 qualifiche del Repertorio Nazionale delle figure professionali di riferimento per l'offerta d'istruzione e formazione professionale, di cui all'Allegato 2 dell'Accordo relativo all'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e formazione professionale, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 1° agosto 2019.

### **Art. 3**

#### **Destinatari dell'intervento**

I destinatari dell'intervento sono giovani in obbligo d'istruzione in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo, che non abbiano compiuto i 16 anni di età alla data di iscrizione ai percorsi formativi triennali di leFP, con priorità per i giovani che hanno effettuato tale iscrizione entro il termine fissato dalla Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. prot. 20651 del 12 novembre 2020 "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022", che ha definito le modalità e le tempistiche di iscrizione degli alunni per l'anno scolastico 2021/2022, sia su supporto cartaceo sia con modalità on line, a seguito dell'Accordo Regione Umbria - Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 21/12/2018.

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. 394 del 1999. Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana".

### **Art. 4**

#### **Soggetti proponenti**

I soggetti ammessi alla presentazione dei progetti sono individuati negli Organismi di formazione professionale di cui all'art. 3 della Legge regionale n. 30 del 23/12/2013, accreditati secondo la normativa vigente, per la macro-tipologia formazione iniziale (di seguito Organismi di formazione professionale) nelle more dell'attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 541 del 9/6/2021 "Disciplina regionale per l'accreditamento degli organismi di formazione per la Macro-tipologia formativa "Offerta formativa rivolta a soggetti in Obbligo di Istruzione" e relativo "Dispositivo tecnico: criteri e requisiti" di cui all'art. 3 comma 2 quater della LR 30/2013, ed in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione del 29 novembre 2007, che abbiano già realizzato percorsi per l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione, di cui all'art. 64 comma 4 bis della L. n.133 del 6 agosto 2008.

I requisiti di cui al Decreto sopracitato sono i seguenti:

- a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto dell'organismo;
- b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 622 della L. n. 296/2006, adottato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n.139;
- c) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;
- d) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento.

Nel caso di presentazione della proposta da parte di ATS o ATI, tali requisiti devono essere posseduti da tutti i soggetti componenti il raggruppamento, ad eccezione dell'esperienza nella realizzazione dei percorsi, che deve essere posseduta dal soggetto capofila.

**Art. 5****Criteri di ammissibilità e valutazione**

I Progetti pervenuti saranno sottoposti ad una preliminare istruttoria di ammissibilità formale a cura del Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca.

I Progetti saranno ritenuti ammissibili se:

1. presentati entro il termine perentorio e con le modalità indicate nel Bando;
2. presentati da soggetto ammissibile;
3. completi e conformi alle indicazioni contenute nel Bando stesso e nella relativa modulistica;
4. aventi sede di svolgimento nella Regione Umbria;
5. aventi un numero di allievi iscritti non inferiore a 10.

L'Amministrazione Regionale si riserva altresì di valutare proposte di attività formative per un numero inferiore a 10 allievi, e comunque non oltre una riduzione del 30% rispetto al numero minimo fissato, supportate da argomentate motivazioni legate a esigenze territoriali e di prevenzione della dispersione scolastica, anche al fine di dare effettività ed efficacia alle modifiche al sistema regionale di leFP introdotte dalla Legge Regionale n. 30/2013.

Sarà, inoltre, valutato l'avvio delle attività didattiche mediante l'eventuale accorpamento di due o più profili diversi che condividano l'erogazione delle competenze di base.

Si precisa che, ai fini dell'ammissibilità, la domanda, il formulario di progetto e gli eventuali allegati dovranno essere accuratamente compilati nel rispetto delle specifiche indicazioni, contenute nei relativi modelli (in particolare per quanto riguarda la corretta individuazione e/o identificazione del soggetto proponente e la presentazione della dichiarazione d'impegno a costituirsi in ATI/ATS ove prevista).

Dovranno, altresì, essere regolarmente sottoscritti secondo le modalità indicate nel Bando.

I Progetti ammissibili saranno sottoposti a successiva valutazione di merito effettuata da un Nucleo Tecnico di Valutazione (NTV) appositamente nominato dal Dirigente del Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e ricerca.

La valutazione dei progetti avverrà sulla base dei criteri generali di seguito indicati e degli specifici sub-criteri ad essi relativi:

<b>CRITERI E SUB- CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI</b>	
<b>Criteri e sub-criteri</b>	<b>Punteggio</b>
<b>1. CRITERIO GENERALE: Coerenza del progetto</b>	<b>Max. 15 punti</b>
1.1 Sub criterio: Coerenza del progetto rispetto alle finalità e agli obiettivi del Bando	Max. 10 punti
1.2 Sub criterio: Grado di specificità delle analisi/motivazioni a supporto del progetto	Max. 5 punti
<b>2. CRITERIO GENERALE: Qualità progettuale</b>	<b>Max. 65 punti</b>
2.1 Sub criterio: Qualità del progetto in termini di chiarezza espositiva, completezza e correttezza delle informazioni fornite.	Max. 10 punti
2.2 Sub criterio: Qualità della definizione e congruenza degli obiettivi progettuali	Max. 10 punti
2.3 Sub criterio: Coerenza e qualità dell'architettura e dell'organizzazione progettuale e delle modalità di monitoraggio e valutazione	Max. 15 punti
2.4 Sub criterio: Congruenza e qualità del percorso formativo	Max. 20 punti
2.5 Sub criterio: Adeguatezza delle risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili	Max. 10 punti
<b>3. CRITERIO GENERALE: Innovazione, replicabilità, uso di nuove tecnologie</b>	<b>Max. 14 punti</b>

3.1 Sub criterio: Presenza di elementi di innovazione progettuale, metodologica e didattica con particolare riferimento all'uso di nuove tecnologie e prodotti multimediali	Max. 10 punti
3.2 Sub criterio: Qualità delle strategie di disseminazione di trasferibilità dei risultati	Max. 4 punti
<b>4. CRITERIO GENERALE: Rispondenza agli obiettivi trasversali FSE</b>	
4.1 Sub criterio: Rispondenza all'obiettivo parità tra uomini e donne	Max. 3 punti
4.2 Sub criterio: Rispondenza all'obiettivo pari opportunità e non discriminazione	Max. 3 punti
<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>100 PUNTI</b>

#### Art.6

##### Disposizioni finanziarie

I Percorsi formativi triennali di leFP e di Sistema Duale sono finanziati con le risorse assegnate alla Regione Umbria con Decreti del Direttore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, della legge 1999 n. 144 e s.m.i..

I Percorsi triennali di leFP di cui alle lettere a) e b) della LR n. 30 del 23/12/ saranno finanziati con le risorse assegnate alla Regione Umbria con i seguenti Decreti del Direttore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: n. 2 del 18/3/2020 (Percorsi di leFP) per 1.021.540,00, n. 2 del 23/4/2021 (Percorsi di leFP nel sistema duale) per € 609.463,00, n. 3 del 23/4/2021 (Percorsi di leFP) per € 930.826,00.

La Regione si riserva, comunque, la facoltà di integrare la dotazione finanziaria dell'intervento, a fronte della necessità di attivare un maggior numero di percorsi, a causa dell'elevata domanda di partecipazione da parte dei destinatari degli interventi, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse comunitarie, nazionali o regionali.